

Fatto Diritto P.Q.M. Massima

Cassazione civile, sez. VI 16/01/2012 n. 502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno	- rel. Presidente	-
Dott. LA TERZA Maura	- Consigliere	-
Dott. TOFFOLI Saverio	- Consigliere	-
Dott. IANNIELLO Antonio	- Consigliere	-
Dott. BANDINI Gianfranco	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29560-2010 proposto da:

PRAGMA SERVICE SRL (OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio degli avvocati PETRACCA NICOLA e FAILLA LUCA dello Studio Legale FAILLA - ROTONDI & PARTNERS

(LabLaw), che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso per regolamento di competenza;

- ricorrente -

contro

VIDEOTIME SPA (OMISSIS) in persona del Procuratore Speciale e Legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato PALLADINO LUCIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVERIO FABRIZIO, giusta delega a margine della memoria;

- resistente -

contro

C.P. in qualità di coordinatore provinciale di SLAI COBAS (Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati) nonché in qualità di RSU Videotime, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. MIRCO RIZZOGLIO, giusta procura a margine della memoria difensiva;

- resistente -

avverso il provvedimento R.G. 6800/2010 del TRIBUNALE di MILANO del 12.11.2010, depositato il 13/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

C.P., in qualità di coordinatore provinciale di **SLAI COBAS**, ha chiesto ex art. 414 c.p.c. al Tribunale del lavoro di Milano la dichiarazione di illegittimità e antisindacalità della condotta delle società Videotime e Pragma Services (esternalizzazione dalla prima alla seconda delle attività dei truccatori, sarti, acconciatori). Ha chiesto l'accertamento della nullità e inefficacia del contratto di cessione di ramo d'azienda e della comunicazione del licenziamento, nonché

la condanna di Videotime alla riassunzione e di entrambe le società al risarcimento dei danni in favore di **COBAS**. Costituitesi le due società, il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, premesso che la domanda di accertamento dell'antisindacalità del **comportamento** datoriale può essere azionata, oltre che nelle forme di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 28 anche con ricorso ordinario, ha osservato che ai fini della competenza territoriale rileva il luogo di commissione del **comportamento** denunciato; e poichè la procedura impugnata di antisindacalità si era realizzata presso la sede di Videotime in (OMISSIS), che si trova nella circoscrizione del Tribunale di Monza, con ordinanza in data 12-13 novembre 2010, su conforme eccezione di Videotime, ha declinato la propria competenza in favore di detto Tribunale.

Avverso questa ordinanza Pragma Services s.r.l. con atto notificato il 13 dicembre 2010 ha proposto istanza di regolamento di competenza.

C.P. e Videotime s.p.a. hanno depositato memoria. Il primo ha chiesto il rigetto del ricorso; la seconda si è rimessa al giudizio della Corte.

Richiestone ex art. 380 ter c.p.c., il Pubblico ministero ha depositato memoria, concludendo che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale del lavoro di Monza.

E' seguita la rituale notifica della suddetta memoria unitamente all'avviso della data della presente adunanza in camera di consiglio.

Pragma Services s.r.l. ha depositato ulteriore memoria. Le censure della società ricorrente possono così sintetizzarsi:

a) Il Tribunale ha violato le norme sulla competenza per materia e conseguentemente per territorio. Infatti, il giudizio, introdotto ex art. 414 c.p.c., non era di competenza del GL, ma del giudice competente secondo le regole ordinarie (art. 39 c.p.c.) e quindi del Tribunale ordinario di Milano;

b) non è questione di ripartizione interna all'ufficio perchè alla competenza per materia è connessa la questione della competenza per territorio;

c) il **COBAS** poteva avvalersi solo dell'art. 28 SL; ma essendosi avvalso del rito ordinario, deve sottostare alle relative regole sulla competenza;

d) il Tribunale di Milano ha richiamato impropriamente Cass. n. 6723/2003, perchè in quel caso si faceva solo questione di legittimazione ad agire, dalla cui soluzione non poteva derivare alcuna indicazione sul rito da osservare.

Il Pubblico Ministero, nel motivare la richiesta di rigetto del ricorso, ha svolto le seguenti considerazioni:

"rilevato che nel ricorso per regolamento di competenza proposto da Pragma Service s.r.l. si censura la sentenza depositata in data 13.11.2010 con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del lavoro ha ritenuto competente per territorio il Tribunale del lavoro di Monza, decidendo la causa con la quale C. P., quale coordinatore provinciale di **SLAI COBAS** aveva chiesto con ricorso ex art. 414 c.p.c. di accertare e dichiarare l'antisindacalità del **comportamento** di Videotime s.p.a. e di Pragma Service s.r.l. per mancato rispetto dei limiti sostanziali e procedurali ex art. 2112 c.c. e della L. n. 428 del 1990, art. 47 nonchè per violazione dei doveri di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007 e delle prescrizioni previste dalla L. n. 223 del 1991;

- rilevato che la sentenza impugnata ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da Videotime richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che ai fini della determinazione della competenza per territorio in tema di repressione di condotta **antisindacale** L. n. 300 del 1970, ex art. 28 rileva il luogo di commissione del **comportamento** denunciato, ovvero il luogo in cui venga di fatto impedito al lavoratore di svolgere la sua attività sindacale, e non già il luogo in cui tale **comportamento** è stato deliberato (ex multis Cass. n. 23895/2004); pertanto, nel caso in esame, risultava competente il Tribunale di Monza, in quanto la procedura sindacale censurata era avvenuta

- presso la sede dell'impresa cedente ramo d'azienda Videotime, sita in (OMISSIS);
- rilevato che nel ricorso si censura la violazione degli artt. 9, 409, 19 e 413 c.p.c., nonché della L. n. 300 del 1970, art. 28 e si afferma che il Tribunale del lavoro di Milano ha erroneamente ritenuto che il sindacato **COBAS** potesse utilizzare lo strumento del ricorso ex art. 414 c.p.c. per contestare una pretesa condotta **antisindacale** che secondo la prospettazione della società ricorrente poteva essere sottoposta all'esame del giudice unicamente attraverso la speciale procedura prevista dall'art. 28 citato;
 - ritenuto che il ricorso è ammissibile in quanto nel caso in oggetto per determinare la competenza è indispensabile qualificare il rapporto dedotto e verificare se esso rientra nella competenza del giudice civile ordinario, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., ovvero in quella del giudice del lavoro, sussistendo in quel caso, come statuito dalla sentenza impugnata, la competenza determinata secondo i criteri speciali applicati dalla predetta giurisprudenza di legittimità (in tal senso Cass. n. 3485/2001, che distingue le ipotesi come quella in questione da quelle nelle quali la stessa Corte ha escluso l'ammissibilità del regolamento di competenza quando si discute della ripartizione delle funzioni tra giudice civile ordinario e giudice del lavoro appartenenti allo stesso ufficio: in tali ipotesi la controversia riguarda unicamente il rito, v. ex multis Cass. 20494/2009);
 - considerato che la Corte di cassazione, nel definire il contenuto dell'art. 28 citato (Cass. n. 6723/2003), ha sottolineato che la Corte costituzionale ha affermato che il procedimento ivi regolato non modifica né restringe in alcun modo le tutele assicurate dalle leggi ai diritti delle associazioni sindacali, essendo piuttosto diretto a reprimere, in via d'urgenza e provvisoria, comportamenti diretti contro l'attività e la libertà sindacale (Corte cost. 6.3.1974, n. 54). Questo orientamento è stato ribadito ancora dalla stessa Corte costituzionale (sent. 24.3.1988, n. 334) che ha osservato che la previsione dell'art. 28 non priva né limita le altre associazioni sindacali dei mezzi di tutela (sostanziali o processuali) di cui già fruiscono in base al codice di rito. E' agevole comprendere - prosegue la Corte - come una simile giurisprudenza costituisce una doverosa applicazione del principio enunciato dall'art. 39 Cost., comma 1 - certamente operante prescindendo dalla tuttora incompiuta attuazione dell'intera norma costituzionale - a presidio della libertà sindacale garantita dalla Carta fondamentale. E ciò spiega altresì la conseguente giurisprudenza che a più riprese (cfr. Cass., ss. uu., 16.1.1987, n. 309; Cass., 8.9.1995, n. 9503; Cass., 8.8.1997, n. 7368, ed altre) ha ribadito che le stesse posizioni oggetto di tutela attraverso lo speciale procedimento di repressione della condotta **antisindacale** possono trovare tutela nel procedimento ordinario, per il quale assume rilievo condizionante il presupposto dell'interesse ad agire, secondo la regola comune dettata dall'art. 100 c.p.c.;
 - ritenuta pertanto l'ammissibilità dello strumento del ricorso ex art. 414 c.p.c. nel caso in esame, si osserva che la stessa Corte di cassazione ha affermato che la controversia promossa dal sindacato che, invece di far ricorso al procedimento disciplinato dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 agisca direttamente in via ordinaria, contro il datore di lavoro, a tutela delle stesse posizioni oggetto del summenzionato procedimento, e cioè a tutela dell'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero, è soggetta - in applicazione analogica della L. 8 novembre 1977, n. 847, artt. 2 e 3 (sostitutivi del citato art. 28, commi 2 e 3) - al rito del lavoro ed è quindi devoluta alla competenza per materia del giudice del lavoro, individuato "ratione loci" con riguardo al luogo di commissione della condotta **antisindacale** (Cass. nn. 9503/1995; 11444/1995);
 - ritenuto che pertanto il ricorso è infondato dal momento che il Tribunale di Milano ha correttamente individuato la competenza territoriale del Tribunale di Monza, quale giudice del lavoro, applicando il criterio più volte ribadito dalla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione.

P.Q.M.:

chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, a decidere la causa di cui in premessa, con le conseguenti pronunce di legge".

Il collegio, nell'aderire a tali conclusioni e nei farle proprie, rileva ulteriormente che anche nella risalente giurisprudenza della Corte non si è mai dubitato che l'azione sindacale può esplicarsi oltre che con lo strumento dell'art. 28 anche nelle forme ordinarie, e che anche in tale seconda ipotesi permane la competenza del giudice del lavoro, con le conseguenti regole sulla competenza territoriale (Cass. n. 515/1982, n. 3250/1982).

Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro, con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio sopportate dal C. vanno poste a carico della società ricorrente, mentre possono compensarsi nei rapporti tra le due società.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro. Condanna Pragma Services s.r.l. al pagamento, in favore di C.P., delle spese del giudizio, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Compensa le spese tra le due società.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2012